



bry

L'esperienza fa prevedere che gli impegni contrattuali che ne deriveranno dovranno essere assolti solo in minima parte nell'anno in corso e per gran parte dagli esercizi 1954-1955.

Considerata l'opportunità di un normale ritmo di delibere che consenta un graduale concretamento di operazioni per l'assorbimento delle disponibilità e di mantenere a tale scopo, come si è detto, pressoché costante la proporzione di 2 a 1 fra cumulo di deliberazioni e di disponibilità previste, converrà periodicamente rimpiazzare con nuove delibere gli impegni già soddisfatti.

A tale riguardo va esaminata da parte del Consiglio la opportunità di delegare al Comitato permanente di deliberare sulle singole operazioni di investimento in base alle direttive che il Consiglio stesso riterrà di stabilire, in quanto tale procedura, consentita ed anzi prevista dal combinato disposto dell'art. 8 della legge regolatrice e dell'art. 5 dello Statuto organico, agevolerebbe sensibilmente il lavoro relativo agli investimenti.

Ove il Consiglio ritenga di provvedere nel senso suddetto, si potrà stabilire quanto segue: